



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Piero Rocchetti	PRESIDENTE Rel
Dott. Fabrizio Aprile	CONSIGLIERE
Dott. Silvia Casarino	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **171 /2024** R.G.L.

promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9, nell'ufficio legale dell'Inps presso l'Avv. Tommaso Parisi che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Pasut lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma.

APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO

MORETTI WALTER nato a Tresivio (SO) il 29.12.1961, residente in Casale Corte Cerro (VB) Via Gabbio n.7/D, **codice fiscale MRT WTR 61T29 L392F**, in proprio e nella sua qualità di legale rapp.te della società CARTOTECNICA ARTIGIANA WM SNC di Walter Moretti e Mauro Fornara, C.F. 01520260033, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Carlini, per procura in calce al ricorso in



opposizione ad ordinanza di ingiunzione in data 1.06.2022, ai fini del presente procedimento con domicilio eletto all'indirizzo pec avvclaudiocarlini@cnfpec.it;

APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro

CONCLUSIONI

Per l'appellante/appellato in via incidentale: come da ricorso depositato in data 16.04.2024

Per l'appellato/appellante in via incidentale: come da memoria depositata in data 30.09.2024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 1.6.2022, avanti al Tribunale di Verbania in funzione di giudice del lavoro, Moretti Walter, in proprio e quale legale rappresentante della CARTOTECNICA ARTIGIANA WM SNC di Walter Moretti e Mauro Fornara, proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. OI-000104074 e n. OI-000112513 notificategli il 5.5.2022 dall'INPS, con le quali gli veniva ingiunto rispettivamente il pagamento di € 18.000 e di € 21.500 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, convertito in l. 638/1983.

In particolare, l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000104074 traeva origine dall'accertamento prot. INPS.5290.30/05/2017.0042647 mentre l'ordinanza n. OI-000112513 dall'accertamento prot. NPS.5290.31/05/2017.0043810, entrambi aventi ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, da parte di Moretti Walter quale legale rappresentante della CARTOTECNICA ARTIGIANA WM SNC, rispettivamente riferite al periodo Novembre 2014 (per € 573,09) e al periodo Dicembre 2014 – Novembre 2015 (per € 6.496,49).



Dato atto che le ritenute omesse erano state versate rispettivamente in data 5.9.2017 (per il 2014) e 11.9.2017 (per il 2015) l'opposizione era fondata sui seguenti motivi:

- omessa contestazione della violazione nel termine di legge individuato in trenta giorni previsto dall'art. 2 della l. 241/1990;
- indeterminatezza dell'ordinanza di ingiunzione, non essendo possibile individuare i periodi in relazione ai quali sarebbe avvenuto l'omesso versamento dei contributi previdenziali;
- prescrizione delle somme ingiunte.

Per altro verso si lamentava l'omessa applicazione dell'art. 8 l. 689/81 nella determinazione della sanzione e, in ogni caso, la sproporzione della stessa.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestando l'eccezione di intervenuta decadenza e ritenendo il ritardo del versamento effettuato oltre il termine di tre mesi dalla notifica della diffida, nonché l'infondatezza delle ulteriori argomentazioni.

In corso di causa, l'INPS ha proceduto al ricalcolo della sanzione prima riducendola a € 10.000 per l'anno 2014 e ad € 11.045 per l'anno 2015 e poi, per effetto dell'entrata in vigore dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con la legge n. 85 del 3 luglio 2023, sulla base dei nuovi parametri edittali ("da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso"), in € 859,64 e in € 12.992,98.

All'udienza del 4.3.2024, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della discussione svoltasi all'udienza del 4 marzo 2024, mediante lettura del dispositivo con il quale, in accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato le ordinanze ingiunzioni opposte e condannato l'Istituto



a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite.

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado (n.41/2024), l'INPS assumendo le seguenti conclusioni:

“In totale riforma della impugnata sentenza, rigettare la domanda giudiziale proposta da MORETTI WALTER in proprio ed in qualità di legale rappresentante della ditta CARTOTECNICA ARTIGIANA WM SNC DI Walter Moretti e Mauro Fornara e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri confronti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.

Si è costituito nel presente grado di giudizio Moretti Walter, proponendo appello condizionato in via incidentale, assumendo le seguenti conclusioni:

“1) In principalità, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 41/2024 emessa dal Tribunale di Verbania.

2) In via di appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale, ridurre e rideterminare l'importo della sanzione relativa all'ordinanza n. OI-000112513 in misura pari a una volta e mezza l'importo dei contributi pari ad € 9.744,73 (€ 6.496,49 x 1,5) invece del maggior importo rideterminato dall'INPS in € 12.992,98, pari al doppio dei contributi versati tardivamente (€ 6.496,49 x 2) e ciò in applicazione di quanto previsto dal c.d. decreto lavoro d.l. n. 48/2023 ed in ragione dei principi di proporzionalità delle sanzioni amministrative previsti dagli artt. 8 ss L. 689/1981”.

All'udienza del 23 ottobre 2024, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.



Il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che si richiama:

“L’opposizione è fondata.

È noto che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto, tra l’altro, la depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove l’omesso versamento non superi l’importo di € 10.000, prevedendo in tali ipotesi l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000, euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione (art. 3 comma 6 d.lgs 8/2016). L’art. 23 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha poi modificato la norma in parola unicamente sotto il profilo della sanzione applicabile.

Pacifico che le notifiche degli atti di accertamento siano avvenute in data 1.6.2017 e 8.6.2017: l’ultimo giorno utile per il versamento veniva a coincidere rispettivamente con venerdì 1.9.2017 e venerdì 8.9.2017. È provato documentalmente e parimenti non contestato che il ricorrente abbia effettuato il pagamento delle ritenute omesse in data 5.9.2017 (per il 2014) rispetto alla scadenza del 1.9.2017, e in data 11.9.2017 (per il 2015) rispetto alla scadenza dell’8.9.2017, ovvero, rispettivamente il primo martedì e il lunedì immediatamente successivi alla scadenza dei termini che coincideva in entrambi i casi di venerdì.

La scadenza del termine a immediato ridosso del periodo feriale con verosimile affidamento sulla sospensione dei termini di versamento



nel suddetto periodo come in genere per le scadenze fiscali, fa sì che il (minimo) ritardo possa considerarsi lieve e pertanto tale da identificare in capo al ricorrente più una violazione formale che una reale omissione di pagamento.

A fronte del ridottissimo ritardo nel pagamento (avvenuto al secondo e al primo giorno feriale successivo alla scadenza) e della sostanziale scusabilità non può attribuirsi al ricorrente alcuna volontà dilatoria e consegue la possibilità di riconoscere al ricorrente la sussistenza della causa di non punibilità prevista dalla legge.

In definitiva, le ordinanze-ingiunzione opposte devono essere annullate.

Le spese di lite seguono la soccombenza”.

2.

Fonda il suo appello l'Istituto su un unico motivo e cioè che la sentenza è errata poiché emessa in violazione di legge.

Sottolinea che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 ”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto, tra l’altro, la depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove l’omesso versamento non superi l’importo di € 10.000,00 prevedendo in tali ipotesi l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione (art. 3 comma 6 d.lgs 8/2016).

Termine non derogabile poiché altrimenti si enuncerebbe un principio potenzialmente abrogativo dello stesso.



3.

Ritiene il Collegio che l'appello principale sia fondato e meriti accoglimento, posto che il termine di tre mesi non può essere derogato sulla base della considerazione che *“un ridottissimo ritardo nel pagamento”* possa essere sostanzialmente scusabile, questo di per sé in assenza di ulteriori elementi che rendano la valutazione oggettiva. Non è infatti ammissibile il superamento di un dato temporale stabilito ex lege sulla base di una valutazione meramente soggettiva, finendo di fatto di creare un'indefinita area temporale di *“scusabilità”* derivante dal mero conteggio di giorni decorrenti tra il termine dei pagamenti e i pagamenti medesimi.

Secondo la Corte merita però accoglimento anche l'appello incidentale con il quale la Difesa del Signor Moretti Walter ha chiesto, nel caso dell'accoglimento dell'appello principale, in applicazione dello jus superveniens di disporre la riduzione delle sanzioni nell'importo minimo di una volta e mezza l'importo dei contributi versati tardivamente non solo per l'ordinanza n. OI-000104074 già rideterminata nella misura di € 859,64 pari a una volta e mezza l'importo dei contributi versati tardivamente (€ 573,09x1,5), ma anche per l'ordinanza n. OI-000112513, rideterminata dall'INPS nella misura di € 12.992,98, pari al doppio dei contributi versati tardivamente (€ 6.496,49 x 2), invece di disporre soltanto l'aumento di una volta e mezza l'importo dei contributi pari ad € 9.744,73 (€ 6.496,49 x 1,5).

Quanto sopra in ragione del fatto che, nel determinare la sanzione, deve considerarsi non solo l'importo dei contributi, ma anche il comportamento del contribuente che, nel caso di specie, ha già versati i contributi previdenziali e per lo più soltanto pochi giorni dopo la scadenza prevista per tale incombente.

4.



Pertanto, in accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, respinge l'opposizione avverso l'ordinanza n. OI-000104074 (già rideterminata nella misura di € 859,64 dall'Istituto), riduce e ridetermina l'importo della sanzione relativa all'ordinanza n. OI-000112513 in misura pari a una volta e mezza l'importo dei contributi pari ad € 9.744,73 (€ 6.496,49 x 1,5) invece del maggior importo rideterminato dall'INPS in € 12.992,98, pari al doppio dei contributi versati tardivamente (€ 6.496,49 x 2) e ciò in applicazione di quanto previsto dal c.d. decreto lavoro d.l. n. 48/2023 ed in ragione dei principi di proporzionalità delle sanzioni amministrative previsti dagli artt. 8 ss L. 689/1981".

5.

In base al principio della soccombenza Moretti Walter deve essere condannato a rimborsare all'INPS due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (liquidate per l'intero come da dispositivo), compensato il residuo terzo stante l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,
pronunciando sugli appelli,
respinge le domande avanzate con il ricorso introduttivo con riferimento all'ordinanza n. OI-000104074 come riquantificata dall'INPS;
ridetermina l'importo della sanzione relativa all'ordinanza n. OI-000112513 in euro 9.744,73;
condanna Moretti Walter a rimborsare all'INPS due terzi delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo come da sentenza e per l'appello in euro 3.966, oltre accessori, compensato il residuo terzo.
Così deciso all'udienza del 23.10.2024



IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti

